

Corte d'Appello di Milano, Sezione Persone, minori e famiglia, sentenza 12 ottobre 2011 (Pres. Serra, rel. Laera)

omissis

SENTENZA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.10.2011

Nella causa di appello promossa da

D, elettivamente domiciliato in Milano

Nei confronti di

P, elettivamente domiciliata in Varese.. .. presso lo studio dell'avv. Giovanna Ferraris che la rappresenta e difende

Avverso
la sentenza n. 65/2011 emessa dal Tribunale di Varese il 17.1.2011

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, ha affidato i figli alla madre, escludendo allo stato il diritto di visita del padre; ha posto a carico di costui, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile soggetto a rivalutazione annua di euro 340, oltre il 50% delle spese, ha posto a suo carico le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il D, lamentando quanto alla previsione dell'affido esclusivo alla madre che il Tribunale si sarebbe limitato a "un giudizio sulla base dell'id quod plerumque accidit, ma senza che si sia raggiunta una prova concreta su quanto oggetto di accusa all'appellante".

Non si è presa in considerazione la lamentata sindrome di alienazione parentale che il nucleo materno avrebbe fomentato nei minori contro il padre.

Quanto all'addebito l'appellante ritiene che non siano stati provati né la sua relazione con la signora V, ex moglie del fratello della P, né i suoi presunti inadempimenti. Le accuse riguardo la presunta relazione extra-coniugale sarebbero state fomentate dalla nonna materna, come risulterebbe dalla relazione del Servizio Sociale di .. del 16.11.2009 che si produce.

Il D si è sempre prodigato per la famiglia.

La separazione sarebbe addebitale alla P, che di punto in bianco ha trasferito la vita propria e dei figli da ... a...

Nel costituirsi in giudizio la signora P eccepisce preliminarmente l'inammissibilità in giudizio della nuova produzione documentale, trattandosi di documento (rel. SS .. del 16.11.2009) non nuovo; nel merito chiede il rigetto di ogni domanda perché infondata. Il D non compariva e il suo difensore riferiva che la parte, avvertita, non aveva risposto alle plurime chiamate.

La Corte ritiene l'appello del tutto infondato.

La genericità dei motivi è ai limiti dell'inammissibilità.

E infatti dopo una lunga esposizione narrativa sui fatti di causa, le doglianze circa la motivazione della sentenza di primo grado sono alquanto apodittiche e non dirette a confutare specifiche argomentazioni a sostegno del giudizio espresso dal Tribunale. E' sufficiente leggere la dettagliata sentenza di primo grado, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, per rendersi conto di come il Tribunale abbia attentamente vagliato le prove raccolte tutte, peraltro, convergenti.

Quanto all'addebito è risultato che il padre non contribuiva al mantenimento della famiglia, tanto che la stessa venne sfrattata per morosità, con conseguente trasferimento a

Il figlio E, sentito con l'assistenza di una psicologa, ha confermato le circostanze in cui ha visto la zia sul letto del padre e la macchina di lei parcheggiata sotto casa. Ha altresì confermato i maltrattamenti nei confronti della madre. Le condotte del padre hanno trovato seguito in sede penale dapprima con ordine di protezione (applicazione della misura del divieto di avvicinamento del GIP in data 2.3.2010 per minacce gravi) e poi con rinvio a giudizio del D per stalking e mancato mantenimento.

L'appellante è risultato altresì assuntore di sostanze stupefacenti, come emerge sia dalle dichiarazioni del figlio, sia dalle relazioni dei Servizi. E' descritto altresì come soggetto disturbato, il cui il conflitto con la moglie assume connotazioni psicotiche.

Il D aveva trasferito la residenza in ... in domicilio diverso da quello familiare sin dal 19 marzo 2008 e in costanza di matrimonio aveva locato un appartamento di nascosto della moglie.

Il Tribunale ha sostanzialmente raccolto le prove relative a gravi condotte del D che ha posto in essere ripetute violenze e soprusi continuati anche nel corso del giudizio. La sentenza riporta anche l'episodio del taglio dei freni della macchina della P e le dichiarazioni del figlio che ha riferito che il padre aveva confermato di aver bruciato la macchina dello zio e della zia. Tali fatti, successivi al promuovimento del giudizio, tuttavia connotano la personalità del D.

Quanto all'affido esclusivo il Tribunale ha ampiamente motivato sull'idoneità della madre da un lato e sull'inidoneità del padre dall'altra. In particolare il Tribunale ha esaminato le conseguenze sulla già disturbata personalità del padre, causate dall'arresto del nonno paterno dei minori, padre del D, per abuso sessuale nei confronti della figlia e della nipote. Ha altresì rilevato come il D si sia avvalso frequentemente dell'aiuto dei nonni per gestire i figli e come questo arresto, al di là degli esiti del processo, abbia avuto effetti ulteriormente destabilizzanti.

Quanto alle visite del padre, il Tribunale, che fin dal 2009 aveva disposto protette in spazio neutro, non ha potuto far altro che rilevare come queste si siano rivelate di pregiudizio per i minori. E infatti le continue intemperanze del P nel corso delle visite gli hanno impedito di preservare i figli dal suo conflitto con la moglie, tanto che i ragazzi hanno chiesto di interrompere i rapporti con il padre nonostante le spinte dei servizi.

Ridicoli appaiono gli argomenti di una presunta Pas da parte dei parenti materni a fronte del quadro probatorio raccolto. La relazione dei servizi di .., al di là della sua ammissibilità per i motivi esposti dall'appellata, non contiene elementi di prova a sostegno della tesi di induzione dei minori da parte della nonna, ma tratteggia un quadro di forti conflitti interfamigliari da parte degli adulti delle famiglie in contrapposizione (V-P).

In verità E ha raccontato di un padre assente dalla vita dei figli, che ha sempre denigrato la madre. Se pertanto un tentativo di alienazione vi è stato, questo è stato agito dal padre e non dalla madre che, come raccontato da E, ha sempre cercato di avvicinare i figli al padre.

E, quindicenne, ha anche raccontato di un padre che assumeva stupefacenti in presenza dei figli, che inveiva e bestemiava durante le visite, che ha bruciato le macchine dei parenti, che lo metteva in uno stato di agitazione tale che solo il pensiero che lui fosse a 50 km di distanza lo faceva stare male.

Correttamente quindi il Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, dalla quale si sentono curati e protetti e ha sospeso le visite fino a che una ripresa dei rapporti con il padre possa avvenire senza pregiudizio. A tal fine ha disposto che i minori continuino a rapportarsi con i servizi per un supporto psicoterapeutico.

Dall'aggiornamento pervenuto dal Comune di .. in data 10/10/2011 emerge come il tentativo dei servizi di sentire almeno telefonicamente il padre abbiano trovato la ferma e costante opposizione dei ragazzi che, considerata la loro età (E, nato nel 1995 ed E nel 2000), non sono neppure suscettibile di alcuna costrizione. Del resto il D non ha mai preso contatto con i servizi né direttamente né tramite i legali e nel corso del giudizio di primo grado si è sottratto a valutazioni approfondite.

La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica da parte del Tribunale è un atto dovuto, essendo emerse nel corso del giudizio civile notizie di reato. Non si ravvisa la necessità di sospendere il presente procedimento in attesa della definizione dei processi penali, essendo sufficienti ai fini della decisione gli elementi raccolti in sede civile.

Il D deve essere infine condannato a rifondere a controparte le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 di cui euro 600 per diritti, oltre spese 12,5%, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado di giudizio come sopra liquidate.

Milano 12.10.2011

Il Consigliere est.

Il Presidente